

R.G. n. 32928/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FERIALE PROMISCUA
ORDINANZA

ex art.363 bis c.p.c. (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione)

Il Tribunale di Roma, Sezione Feriale Promiscua, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Alberto Michele Cisterna, Presidente,

Luparelli Maria, Giudice *a latere*,

Guido Garavaglia, Giudice Relatore,

letti gli atti del procedimento;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 agosto 2024, ove sono state sentite le parti;
ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex art.363 bis c.p.c., per la risoluzione di una questione controversa in diritto;

nell'ambito nel procedimento cautelare in corso di causa, promosso in sede di reclamo ex art.669 *terdecies* c.p.c con ricorso depositato il 5.8.2024 e notificato regolarmente alla controparte -- avverso l'ordinanza riservata n. cron. 6788/2024 del 22.7.2024, in pari data notificata presso il domicilio eletto, emessa dal Giudice titolare nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.58120/2023., con cui è stata rigettata l'**istanza di provvisoria esecutività ex art.648 c.p.c.** del decreto ingiuntivo opposto n.17437/2023 (n.30396/2023 R.G. f.m.) emesso il 13.11.2023 -- da

A. I. S.R.L. (C.F. **A. I.**), con sede in ,

, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* **S. D.**

, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Carlo Perotti (C.F.

C. P.) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Fabio Filzi

10;

reclamante

contro



F. H. G. T. (P.I. **F. H. G. T.**), con sede in
, in persona del titolare **A. T.** (C.F. **A. T.**),
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Gennaro Scotti (C.F. **G. S.**)
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via M. Cervantes n.55/27,
resistente

Premesso

con ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato il 20 giugno 2023 iscritto a ruolo al n. 30396/2023., la
A. I.S.r.l. (per brevità anche **A.I.**), chiedeva di emettere ingiunzione di pagamento
per l'importo di € 205.182,20, giustificando la propria domanda con il mancato pagamento di
numerosi servizi di trasporto, da e per l'estero, di "salme", nei confronti della impresa individuale
F. H. G. T. (per brevità anche **F.H.**) di **A. T.** , che
svolgeva "*servizi di pompe funebri ed attività connesse*", servizi che comprendevano anche le
spedizioni ed i rientri di salme dal territorio nazionale.

Affermava la ricorrente che dette attività venivano di volta in volta commissionate dalla **F.H.** alla
A.I., eseguite da quest'ultima senza mai ricevere alcuna contestazione dalla committente, ed erano
comprehensive degli onerosi costi di viaggi esclusivamente aerei, sempre anticipati, e, trattandosi di
"salme", accompagnate da una complessa attività burocratica, per ottenere le necessarie
autorizzazioni e nulla osta, sia doganali che sanitarie (doc.2 f.m.).

Tuttavia, il rapporto di collaborazione commerciale si era interrotto nel giugno 2022, a causa del
debito ritenuto eccessivo accumulato dalla **F. H. G. T.** .

A supporto della richiesta per ottenere l'ingiunzione di pagamento, era stata prodotta numerosa
documentazione (copia di 75 fatture relative all'anno 2021, per complessivi € 102.716,20, docc. da
7 a 10 f.m., copia di 76 fatture relative all'anno 2022, per complessivi € 102.466,00, docc. da 11 a
14 f.m., estratti dei registri Iva e delle scritture contabili, docc.6, 15, 16 f.m.).

Accolta l'istanza ed emesso il 13.11.2023 dal Tribunale di Rona il decreto ingiuntivo n.17437/2023,
questo era impugnato dalla **F. H. G. T.** con atto di opposizione
notificato il 18 dicembre 2023 (causa RG n.58120/2023).

Nell'atto di opposizione si contestava che:

nel corso degli anni considerati, **A. T.** , titolare della ditta individuale, aveva
effettuato versamenti imputati dapprima in conto e poi a saldo delle varie spedizioni;



essendo sorte tra le parti contestazioni in ordine al residuo credito della **A. I.** S.r.l., in data 1/04/2022, le parti procedevano all'acclaramento dei conteggi; a quella data, per quel quivi interessa, con atto sottoscritto dal **A. T.** e dal legale rappresentate della **A.I.** (prodotto in atti), veniva quantificato il credito residuo (limitatamente al periodo dall'1.05.2021 al 1.04.2022) della società opposta in € 25.000,00, che **A. T.** si impegnava ad estinguere *“mediante il versamento di € 300,00 al ritiro di ogni nuova salma”*;

da qui la domanda dell'impresa individuale opponente che il credito vantato dalla società opposta nei suoi confronti (a seguito di ulteriori versamenti), fosse accertato nel suo effettivo ammontare di € 7.605,00 (importo ancora dovuto) che dichiarava di essere disponibile a versare immediatamente.

Nella comparsa di costituzione della Società opposta, si contestavano dette affermazioni, sotto diversi profili:

si sottolineava innanzitutto come nell'atto di opposizione mancasse una specifica contestazione delle fatture prodotte degli anni 2021 e 2022;

si contestava poi sia la veridicità della scrittura privata dell'1.4.2022 (c.d. atto di acclaramento dei debiti: *“...avverso la validità probatoria di questa ... vanno eccepite molteplici censure, sia formali che sostanziali. - In primo luogo, da un punto di vista formale, non è dato comprendere chi abbia apposto le sottoscrizioni su entrambe le copie prodotte, ancorchè “gemelle” nel testo, dal momento che le firme (o meglio sigle illeggibili) che vi compaiono non sono assolutamente riconducibili né ad **A. T.**, né tantomeno all'Amministratore e legale rappresentante della **A.I.** **S. D.**, come risulta evidentissimo dalla mera comparazione con quelle autenticate dai rispettivi difensori in calce alle due procure alle liti allegate ai rispettivi atti introduttivi al giudizio. Ne discende che, anche senza necessità di formali procedure di disconoscimento, verificaione e/o perizie grafologiche, a parere della difesa dell'opposta, il Giudice quale peritus peritorum può escluderne fin da subito ogni sua/loro valenza probatoria.”*), sia in ogni caso il contenuto dell'atto, apparendo poco credibile che da un debito superiore ad € 200.000,00 si fosse scesi ad un debito, sia pur per un periodo più limitato, di soli € 25.000,00.

L'impresa opponente contestava dette affermazioni nella prima memoria “Cartabia” (ex art.171 ter c.p.c.), ritenendo che, in assenza di un formale disconoscimento dell'atto di acclaramento dei debiti da parte della società opposta., tale documento costituisse ormai prova incontestabile (“la

A. I. non ha proceduto all'effettivo disconoscimento ex art.215 c.p.c., di talché, la stessa deve ritenersi per riconosciuta”), affermazioni a sua volta contestate nella seconda memoria



“Cartabia” dalla **A.I.** che richiamava quanto da essa dichiarato in comparsa di costituzione e che semmai riteneva come fosse mancata da parte della **F.H.** una richiesta di verifica di detta scrittura privata, con conseguente sua inutilizzabilità in giudizio.

Il provvedimento del Giudice sull’istanza di provvisoria esecutività del d.i. opposto

Concesso un breve rinvio richiesto dalle parti per favorire un tentativo di conciliazione, con esito negativo, all’udienza del 12 giugno 2024 il Giudice si riservava; quindi il 22 luglio 2024, con ordinanza riservata in cui, decidendo sulla istanza dell’ **A.I.** di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c., così pronunciava:

“Premesso che, al fine di ritenere l’accoglibilità della istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è necessario non soltanto che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione ma anche che la situazione probatoria sia tale da far ritenere pienamente fondata allo stato degli atti la domanda del creditore;

tale adeguatezza della prova del credito vantato dall’opposto si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente (cfr. in tal senso: Corte Cost. 4.5.1984 n. 137 in Foro it. 1984, I, 1775; Corte Cost., con ord. 25.5.1989 n. 295 in Foro it. 1989, I, 2391);

Ritenuto che:

*la **F.H.** srl ha eccepito, tra l’altro, l’esistenza di un accordo - che non è stato ritualmente disconosciuto dall’opposta - dal quale risulterebbe che, dalla somma oggetto d’ingiunzione, andrebbero scomputati parte dei crediti effettivamente maturati dall’1.05.2021 al 4.04.2022 e ha allegato documentazione che, sia pure nei limiti di cognizione propri della fase preliminare del giudizio di opposizione, appare essere di riscontro (cfr. all.1 atto di opposizione al decreto ingiuntivo);*

*le parti, infatti, con il suddetto accordo, sembrano manifestare, limitatamente al periodo dal 1.05.2021 al 1.04.2022, la volontà di determinare il credito della **A. I.** srl in una somma complessiva pari a euro 25.000,00, rendendo, in tal modo, ingiustificata la quantificazione di un corrispettivo superiore effettuata da parte dell’opposta nel suddetto periodo;*



al contrario, dagli allegati nn.6-14 del ricorso monitorio e, in particolare, dalla scheda contabile di cui all'allegato n. 6, sembrerebbe potersi rilevare che la **A. I.** srl ha determinato la somma oggetto d'ingiunzione senza tener conto dell'accordo di cui sopra;

deve, pertanto, rigettarsi la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata da parte opponente, ex art.648 c.p.c. ...”.

Il reclamo nel merito

Avverso detta ordinanza la **A.I.** ha proposto con ricorso depositato il 5.8.2024, il reclamo oggetto del presente procedimento.

Le motivazioni di censura del provvedimento del Tribunale monocratico essenzialmente ricalcano argomentazioni già svolte dalla società opposta in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, ovvero:

il Giudice ha affermato che *“non è stato ritualmente disconosciuto”* dall'opposta l'accordo dell'1.4.2022, quando, già nella comparsa di risposta, l' **A.I.** aveva radicalmente contestato la riferibilità della sottoscrizione della scrittura privata, oltre che a **A. T.**, anche e soprattutto al suo amministratore unico, quindi, non vi era stato alcun riconoscimento tacito del c.d. atto di acclaramento;

“l'omessa attivazione della formale procedura di disconoscimento ex art.214 c.p.c., che la comparente difesa della creditrice aveva relativo interesse ad avviare per ovvi motivi di celerità del giudizio” era giustificata *“confidando che il Giudice, quale peritus peritorum ben avrebbe potuto, innanzitutto, escluderne fin da subito ogni valenza probatoria come peraltro risulta dalla mera comparazione “prima facie” delle firme con quelle autenticate dai rispettivi difensori nelle procure alle liti allegare”* (così le difese di **A.I.**);

“qualora queste siano state disconosciute, o non riconosciute tacitamente ex art.215 2° comma c.p.c., la parte che intende avvalersene deve proporre istanza per la sua verificaione ex art.216 c.p.c., ed in mancanza di attivazione della relativa procedura, ... la utilizzabilità della scrittura ne resta irrimediabilmente preclusa. (Seppur in via incidentale, confronta Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2015 n.3122; Cass. civ. sez. III, 21 novembre 2011 n.24456; Cass. civ. sezione III, 31 ottobre 2014 n.23155)” (così sempre le difese di **A.I.**);

appariva poi poco *“logico e razionale”*, che a fonte di somme fatturate dal 01.05.2021 al 01.04.2022 per un ammontare di € 160.902,20, ovvero larga parte dell'importo ingiunto (pari ad €



205.182,20), l'Amministratore della società creditrice avesse potuto accettare la somma di € 25.000,00, a fronte di fatture tra l'altro rimaste incontestate;

in estremo subordine, comunque, il Giudice avrebbe dovuto concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le somme non contestate.

Così la reclamante **A. I.** S.r.l. ha concluso:

“In conclusione, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la difesa della creditrice opposta, ut supra rappresentata e difesa, chiede che, in via principale, l'Ill.mo Tribunale adito in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto emessa in data 22 luglio 2024, nel procedimento R.G. n. 58120/2023 dal Tribunale di Roma, X^a sezione civile,, comunicata a mezzo pec in pari data, dichiarandone la revoca, e conseguentemente - espletato ogni incombenza di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.17437/2023 (n.30396/2023 R.G.) emesso il 13.11.2023, ovvero, in via subordinata, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, che la reclamante indica in € 39.780,00, ovvero in quella diversa che il Collegio riterrà equa e giusta.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”

Con comparsa depositata il 20.8.2024 si è costituita nel procedimento di reclamo la

F. H. G. T. (per brevità anche **F.H**) di **A. T.**, che ha chiesto:

in via principale, di *“dichiarare inammissibile il reclamo, per le ragioni indicate in premessa, essendo l'Ordinanza ex art.648 cpc non impugnabile”;*

nel merito *“per le ragioni di cui alla premessa rigettare il reclamo così proposto in quanto infondato in punto di fatto e diritto e confermare l'Ordinanza reclamata”;*

con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Risulta evidente, per l'impresa opponente, che *“il Giudice istruttore ha svolto un accertamento delle richieste e delle prove offerte dalle parti. Risulta altresì valido l'accordo tra le parti per il periodo 1.05.2021 al 1.04.2022, che peraltro non è stato ritualmente disconosciuto dall'opposta. Men che meno essendo contestata la prova del credito, si può ritenere che parte delle fatture successive all'accordo, siano dovute. Controparte non può richiedere con il presente mezzo di*



impugnazione un riesame del merito della controversia essendo come anticipato affidato ad altro Giudice nel procedimento ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Roma Sezione X civile Rg. 58210/23). “.

Questioni sull'ammissibilità del reclamo

Entrambe le parti hanno, sia negli atti depositati che all'udienza del 21.8.2024, ampiamente affrontato la questione controversa dell'ammissibilità del reclamo, naturalmente con posizioni opposte: di tali diversi orientamenti si tratta in seguito, nel paragrafo *“La sussistenza delle gravi difficoltà interpretative”*, quivi limitandosi ad un sintetico richiamo.

L' **A.I.** ha riconosciuto che *“in punto ammissibilità dell'odierno rimedio ex art.669 terdecies c.p.c., le opinioni giurisprudenziali non sono state fino ad ora omogenee, ma si ritiene che ormai, con la recentissima decisione della Corte Costituzionale n.202/2023, depositata il 10.11.2023 e pubblicata in G.U. il successivo 15 novembre (con numerosi richiami a precedenti sull'argomento), detta problematica deve considerarsi superata in senso positivo, tanto è vero che anche il Collegio della XIII^a sezione civile del Tribunale di Roma, con Ordinanza n.50975/2023 R.G.A.C. del 29 dicembre 2023, si è immediatamente allineato reiterando i medesimi principi da esso stesso sostenuti in sede di rimessione”*: ha quindi riportato ampi stralci sia della sentenza della Consulta sia dell'ordinanza collegiale capitolina.

La **F.H.**ha invece ripreso la tesi tradizionale, ma tuttora ampiamente diffusa, per cui *“L'ordinanza sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non è soggetta a reclamo. Invero, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il procedimento ex art.649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l'istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che rende incompatibile l'estensione delle norme sul processo cautelare uniforme”* ad un provvedimento che comunque *“non riveste natura cautelare”*.

Sentite dunque le parti (che peraltro avevano già ampiamente affrontato nei rispettivi scritti difensivi il punto di diritto) all'udienza del 21 agosto 2024 sulla questione di diritto inerente all'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice rigetta l'istanza di concessione ex art.648 c.p.c. della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, che né è privo ab origine (ma, in parallelo, ponendo analoga questione sulla reclamabilità dell'ordinanza che rigetta



l'istanza di sospensione ex art.649 c.p.c. della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art.642 c.p.c., confermandola quindi¹, si ritiene opportuno ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale degli atti ex art.393 bis c.p.c. alla Ecc. ima Corte di Cassazione, per la risoluzione della indicata questione di diritto, per i seguenti motivi.

1. La rilevanza della questione di diritto ai fini della definizione del giudizio

Pur essendo provvedimenti la cui natura è dibattuta in dottrina e giurisprudenza (cautelari, latamente cautelari, non cautelari e anticipatori), ma comunque non decisori e non definitivi della controversia, non vi è dubbio che le ordinanze che rigettano ex art.648 c.p.c. l'istanza di concessione o ex art.649 c.p.c. l'istanza di revoca della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, sono idonee ad incidere sui diritti delle parti nelle more del giudizio, e come tale assume indiscutibile rilevanza la questione di diritto della loro reclamabilità, anche in forza della notoria durata dei procedimenti.

In ogni caso, la recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. Un. Civili, 29 Aprile 2024, n.11399), ha precisato che *"Il rinvio pregiudiziale di cui all'art.363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare questioni di diritto che sorgano anche nei procedimenti cautelari ante o in corso di causa"*, e più generalmente in procedimenti relativi a *"diritti soggettivi meritevoli di tutela"*, ove *"il vaglio in sede di rinvio pregiudiziale non può che essere affermato anche rispetto a questioni trattate in sede interlocutoria, non dirette, tecnicamente, a definire la causa di merito e non contenute in provvedimenti impugnabili in sede di legittimità, ma che siano comunque destinate ad incidere sulle posizioni delle parti nel processo e, in definitiva, sul processo stesso e sul suo esito."*

Precisa ulteriormente, come noto, il Giudice nomofilattico che *"Né occorre, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, che il giudice remittente sia investito di un giudizio di merito. Si sostiene che occorrerebbe, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, che il giudice sia investito di un giudizio di merito. L'assunto non è condivisibile sia perché risulterebbe pertinente solo all'ipotesi di procedimento cautelare ante causam, sia e soprattutto perché l'espressione della norma non evoca il giudice che deve decidere il merito, ma il giudice "di" merito. L'espressione implica, specie se si tiene conto che l'istituto ha vocazione a consentire l'esercizio del potere nomofilattico della Corte di cassazione, la posizione ordinamentale del giudice che esercita il potere di*

¹ peraltro, secondo Cass. civ. ord. n.15139/2024, l'audizione delle parti può anche essere posticipato davanti al Giudice di legittimità.



rimessione rispetto al giudice di legittimità, sicché è idonea a comprendere anche il giudice di merito che è investito del potere cautelare”, mentre poi “ non esclude la possibilità che, nel rimettere la questione alla Corte il giudice di merito investito della cautela possa, all’atto stesso della rimessione, concedere la misura cautelare temporanea, idonea ad evitare il verificarsi del pregiudizio, in attesa della decisione della Corte”, naturalmente in presenza di esigenze cautelari improrogabili.

Principi, quindi, che appaiono compatibili con il ricorso all’istituto del rinvio pregiudiziale, ex art.363 bis c.p.c., per la questione di diritto oggetto di controversia.

2 La sussistenza delle gravi difficoltà interpretative

2.1 La decisione della questione di diritto posta in giudizio appare di difficile soluzione, in mancanza di un’interpretazione univoca dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 10.11.2023, n.202.

La tesi favorevole alla reclamabilità

Giudicando fondata la questione di incostituzionalità sollevata dall’ordinanza del 14.12.2022, del Tribunale di Roma, sezione XIII^a civile, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-bis e 695 Cpc, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art.669 *terdecies* Cpc, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art.696-bis del medesimo codice (provvedimento che non ha natura cautelare, mancando il requisito dell’urgenza e rispondendo piuttosto a finalità conciliative e deflative dei giudizi), per violazione dell’art.3 Cost., ovvero per la disegualianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere *ex ante* dell’istruzione preventiva.

Per quel che qui rileva, la Consulta ha precisato nella citata pronuncia che *“Tale comparazione orienta la reductio ad legitimitatem delle norme censurate, individuata, nel verso prospettato dal Tribunale (di Roma) rimettente, nella proponibilità del reclamo di cui all’art.669-terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento di rigetto. Questa Corte ha già riconosciuto, evidenziandone il carattere espansivo (sentenza n.26 del 2010), che le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima ratio. In una prospettiva di “equivalenza” delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall’art.669-*



terdecies cod. proc. civ. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d'urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale”.

A muovere dalla sentenza della Corte costituzionale, il Tribunale di Roma, XIII^a Sez. civile, con due ordinanze collegiali analoghe pronunciate in sede di reclamo (RG n. 50975/2023 e n. 50980/2023 la prima allegata in atti da parte reclamante), ha osservato -- in tema di ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice rigetta l'istanza di concessione ex art.648 Cpc della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, che né è privo *ab origine*, e avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione ex art.649 c.p.c. della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art.642 c.p.c., confermandola quindi – che l'orientamento della giurisprudenza di merito, contrario all'ammissibilità del reclamo, non sia condivisibile alla luce di un'interpretazione complessiva e sistematica, costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, tenuto conto anche dell'evoluzione delle più recenti pronunce della Corte costituzionale (nr.202/2023, appunto), secondo cui *“vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art.111 Cost.”.*

E, infatti, il reclamo è previsto, in via generale, nei procedimenti adottati in camera di consiglio di cui all'art.739, primo comma, c.p.c.; il reclamo contro i provvedimenti cautelari (inizialmente limitato ai soli provvedimenti di accoglimento) è stato esteso anche ai provvedimenti di rigetto; è reclamabile anche l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso (art.703 c.p.c.); l'estensione dell'area della reclamabilità di provvedimenti non ricorribili per Cassazione ha, poi, registrato un significativo ampliamento anche nella recente riforma processuale, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. legge Cartabia) che, all'art.3, comma 13, lettera d), ha previsto il rimedio del reclamo di cui all'art.669 *terdecies* c.p.c.. avverso provvedimenti finanche privi di natura cautelare, come le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda rese nel corso del giudizio ordinario di cognizione pronunciate ai sensi degli artt.183-bis e 183-ter Cpc; ed ancora, l'art.624, comma secondo, Cpc prevede espressamente che contro l'ordinanza che decide l'istanza di sospensione del processo esecutivo è ammesso il reclamo cautelare disciplinato dall'art.669-*terdecies* Cpc; le Sezioni Unite di Codesta Corte (n. 19889/2019) hanno esteso *“la possibilità di impugnare il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione pre-esecutiva (opposizione al precetto) abbia deciso sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”*, chiarendo che il principio



sancito dall'art.624 Cpc è, in ogni caso, applicabile anche al provvedimento di sospensione in ambito pre-esecutivo nonostante l'ambiguità della norma, atteso che il legislatore, qualora avesse voluto porre un divieto, lo avrebbe certamente posto in maniera espressa.

Oltre al sempre tendenziale e maggiore ampliamento dell'area di reclamabilità dei provvedimenti, deve poi rilevarsi che la norma di cui all'art. 649 Cpc non stabilisca un divieto espresso alla reclamabilità dell'ordinanza di rigetto; ed, infatti, l'ordinanza ex art. 649 Cpc è espressamente qualificata come "*non impugnabile*" (e conseguentemente anche *non modificabile né revocabile* dal giudice che l'ha pronunciata ex art.177 comma 3 n.2 Cpc.) solo laddove sia *sospesa* la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, non già allorquando l'istanza sia rigettata e confermata l'esecutività del decreto ("*Il giudice istruttore... può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto*"); specularmente, l'ordinanza ex art.648 c.p.c. è definita come "*non impugnabile*" (e quindi non modificabile, né revocabile), solo laddove sia concessa la provvisoria esecuzione, non già anche laddove la richiesta sia rigettata ("*Il giudice istruttore... può concedere... con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto*").

Vi è anche da precisare che in questi casi, la "non impugnabilità" deve anche essere intesa come "non reclamabilità"; *stricto sensu* le impugnazioni, come è noto, riguardano provvedimenti decisori e definitivi, e quindi sarebbe superfluo escluderle per ordinanze non aventi dette caratteristiche; pertanto il legislatore ha inteso nei casi in esame, con la locuzione "non impugnabile", escludere il reclamo giudiziario quale strumento di *revisio prioris instantiae* che permette di contestare un provvedimento (ordinanza o decreto) interinale emesso da un giudice (sovente ordinanze emesse al termine di procedimenti in camera di consiglio).

In sostanza, tornando alle previsioni *de quibus*, la non impugnabilità è normativamente prevista solo laddove il provvedimento venga ad incidere, in senso positivo o negativo, sull'esecutività del decreto ingiuntivo opposto (nel caso di cui all'art.648 c.p.c., concedendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era privo; nel caso di cui all'art.649 c.p.c., sospendendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era munito ex art.642 c.p.c. *ab origine*).

Neppure appare conferente il richiamo di parte reclamata alla pronuncia della Corte costituzionale nr.306/2007 che, infatti, si riferisce alla differente ipotesi dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.648 Cpc.

Invero, con la pronuncia in questione, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma 2, Cpc nella parte in cui prevede la non impugnabilità (e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità), dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione di cui all'art. 645 Cpc.



La giustificazione di tale conclusione è stata ravvisata nel fatto che la norma censurata *“mira manifestamente ad indurre «l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art.647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento» Tale funzione della norma esclude – ha ritenuto questa Corte (sentenza n. 65 del 1996) – che possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che “stabilizza”, fino all'esito del giudizio di opposizione, il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti lato sensu cautelari di esso comportino necessariamente l'applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme (e, in particolare, degli artt. 669-decies e 669-terdecies, cod. proc. civ.)”*. In particolare, già con la sentenza n.137 del 1984, la Corte costituzionale aveva evidenziato la peculiare funzione dell'ordinanza ex art.648 Cpc, rilevando che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è chiamato a valutare il *“fumus boni iuris”* del creditore tenendo conto, da un lato, delle prove da lui prodotte nella fase monitoria e, dall'altro lato, delle prove ovvero delle deduzioni offerte dall'opponente e, quindi, comparando *«l'intensità probatoria»* degli elementi addotti dall'opponente con quelli offerti dall'opposto.

Dunque, secondo la Corte costituzionale, l'ordinanza di cui all'art.648 comma 2 Cpc, emessa nel reale e pieno contraddittorio delle parti, non ha natura decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse (del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità; ed, ancora, secondo altra analoga pronuncia (n. 428/2002), *“rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile da questa Corte, disciplinare il provvedimento concessivo della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in modo tale da indurre l'opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art.647 cod. proc. civ. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento”* (trattasi quindi di provvedimento di natura c.d. anticipatoria).



Invero, proprio il prevalere di tale funzione propulsiva del contraddittorio sulla natura “latamente cautelare” dell’ordinanza ex art.648 Cpc escluderebbe, secondo le pronunce in questione della Corte costituzionale, l’irragionevolezza della sua non impugnabilità/revocabilità.

Ma una *ratio* analoga vale per la non impugnabilità dell’ordinanza che sospende ex art.649 c.p.c. la provvisoria esecutività di un decreto concessa *ab origine* ex art.642 c.p.c. quando “*ricorrono gravi motivi*”; anche in tal caso è trasferito sull’opponente – in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall’art.647 Cpc – l’onere di una particolare esaustività dell’atto di opposizione e, naturalmente, dell’istanza di sospensiva, con una decisione che conseguentemente incide sui rapporti processuali delle parti sino all’esito del processo di cognizione, anche se il richiamo ai “*gravi motivi*” induce a ritenere che il provvedimento *de quo* abbia propriamente carattere e funzione cautelare, così come, peraltro, riconosciuto espressamente dalla Corte di cassazione (nr.3979/2012) e dalla Corte costituzionale (n.137 del 1984, n. 295 del 1989, nr. 65/1996)².

2.2 Nulla è, invece, statuito, per quanto riguarda la “non impugnabilità” (e per quanto già detto la “non reclamabilità”) in ordine al mero rigetto e, cioè, in ordine al provvedimento di non concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c. ovvero di non sospensione della provvisoria esecuzione ex art.649 c.p.c. (i quali, quindi, non incidono direttamente sull’esecutività del titolo).

Una volta esclusa l’esistenza di un espresso divieto di legge (v. in tal senso art. 177 citato), deve evidenziarsi che, a supporto della tesi della reclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 649 c.p.c., stia la natura cautelare del provvedimento in questione che consente e giustifica, dunque, l’applicazione della normativa sul procedimento cautelare uniforme, ivi compresa possibilità di reclamo ex art.669 *terdecies* Cpc.

Se, invece, è pur vero che il provvedimento che rigetta l’istanza di concessione ex art.648 Cpc della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto, che né è privo *ab origine*, ha natura solo latamente cautelare (più propriamente anticipatoria), milita ugualmente a sostegno della sua reclamabilità il carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme che, secondo la Corte costituzionale (nr.26/2010), esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla *medesima ratio*; come già visto, è quindi il diritto della parte istante a contestare le statuizioni di

² Parte della dottrina ritiene che i gravi motivi che legittimano la sospensione della provvisoria esecuzione ex art.649 Cpc siano analoghi a quelli contemplati nell’art.648 Cpc, versandosi in ipotesi speculare a quella ivi delineata: l’affermazione è corretta solo in parte, trattandosi di una *specularità asimmetrica*, atteso che l’espressione “*gravi motivi*” ha un ambito più generale: da qui la ritenuta natura cautelare del provvedimento.



provvedimenti di rigetto inidonei alla formazione del giudicato e che, tuttavia, determinano a carico della stessa un pregiudizio a diritti - sostanziali o processuali - del medesimo, che costituisce una componente essenziale ed insopprimibile del diritto di difesa, in quanto si tratta di misure che non sono sottoposte ad alcuna ulteriore forma di controllo, neppure in sede di legittimità (sentenza n.89 del 2021): la stessa più volta richiamata recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 202/2023), nell'affermare che “*vi è un'area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per Cassazione di cui al settimo comma dell'art. 111 Cost.*”, appare prescindere dalla natura strettamente cautelare del provvedimento oggetto di *revisio prioris instantiae*.

In definitiva, la natura e struttura prettamente cautelare dell'ordinanza di rigetto di cui all'art.649 Cpc; il carattere espansivo delle norme sul procedimento cautelare uniforme che esprimono principi generali dell'ordinamento (quanto all'ordinanza di rigetto ex art.648 Cpc); l'assenza di un espresso e chiaro divieto normativo; l'esigenza di garantire il pieno diritto di difesa (trattandosi di misure non soggette ad alcuna altra forma di controllo, neppure in sede di legittimità) portano, nel loro complesso, a ritenere, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, che non vi siano concrete ragioni per escludere la reclamabilità degli atti citati, in modo da poter ottenere una riforma del primo provvedimento qualora si constati che le ragioni che lo avevano giustificato o erano *ab origine* insussistenti o sono successivamente venute meno; in particolare, proprio l'assenza di un espresso divieto legislativo (come detto previsto solo per le ordinanze che accordano o negano la provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e 649 Cpc) esime il Giudice dal dover sollevare un'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art.649 Cpc, onde verificare se l'assenza di un mezzo di gravame, avverso le pronunce ex artt.648 e 649 Cpc, prese da un singolo giudice all'esito di una non piena istruttoria, sia in contrasto o meno con i principi costituzionali che regolano il giusto processo.

In risposta poi alla deduzione secondo cui l'art.669 *quaterdecies* Cpc reca riferimento espresso, per l'applicazione della Sezione I (*Dei procedimenti cautelari in generale*), Capo III, Titolo I, alle sezioni II, III, IV dello stesso capo, ma non al Capo I (*Del procedimento di ingiunzione*) dello stesso Titolo I (*Dei procedimenti sommari*), si può replicare che *ad un richiamo generale e generico* al primo Capo risulta ostativa la circostanza che per alcune delle ordinanze in esso previste, quelle appunto che, a termini dell'art.648 o dell'art.649 Cpc, incidono mutandolo, in tutto o in parte, sullo *status* di esecutorietà del decreto ingiuntivo già emesso, è espressamente prevista la non impugnabilità, e quindi con *argumentum a contrario*, che solo alcune delle ordinanze previste nel medesimo capo sono reclamabili, ovvero quelle “confermative” del precedente *status*.



Resta però da chiarire quale sia la *ratio* della scelta legislativa per cui la non impugnabilità (da intendersi anche come non reclamabilità; per quanto già osservato) è normativamente prevista solo laddove il provvedimento venga ad incidere, in senso positivo o negativo, sull'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, mutandone lo *status* originario (nel caso di cui all'art. 648 Cpc, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era privo; nel caso di cui all'art. 649 Cpc, sospendendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era munito ex art. 642 Cpc), e non nel caso speculare delle istanze di rigetto.

Al riguardo vale richiamare le tesi espresse nella ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 15/7/2022 (RG n 2277/2021), per cui l'immodificabilità del (solo) provvedimento che concede la provvisoria esecuzione e di quello che la sospende, per un verso è finalizzato a stimolare le parti a predisporre sin dagli atti introduttivi difese "ontologicamente complete ed esaustive" (così Corte Cost. n. 65/1996), con ciò favorendo sin dall'inizio della controversia un contraddittorio pieno ed efficace: una opposizione generica verrebbe infatti sanzionata con una concessione di provvisoria esecuzione non modificabile sino alla sentenza; e specularmente una comparsa di risposta non puntuale verrebbe sanzionata con la sospensione della provvisoria esecuzione a sua volta non emendabile sino alla sentenza.

Per altro verso, poi, l'immodificabilità del (solo) provvedimento che concede la provvisoria esecuzione e di quello che la sospende, consente di raggiungere l'obiettivo di una ragionevole "*disciplina che stabilizza fino all'esito del giudizio di opposizione il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione*" (Corte cost. n. 306/2007).

In sostanza, sancendo l'immodificabilità sino alla sentenza del provvedimento che concede o sospende la provvisoria esecuzione, ma la reclamabilità del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, si ottiene il triplice risultato di stimolare la redazione di atti introduttivi completi; di stabilizzare per tutta la durata del primo grado le esecuzioni promosse dopo il provvedimento concessivo ex articoli 648 o 649 c.p.c.; di consentire però, stante i suoi effetti anticipatori e latamente cautelari, una *revisio prioris instantiae* delle ordinanze di rigetto delle istanze proposte ex artt.648 o 649 c.p.c. dalle parti., in sostanza laddove il giudice si limiti a "confermare" lo status del decreto ingiuntivo (in ordine, naturalmente, alla provvisoria esecutività)..

Resta da aggiungere che la tesi che trattandosi comunque, come visto, di ordinanze che non prevedono espressamente la non impugnabilità, devono ritenersi revocabili o modificabili dallo stesso giudice che le ha emesse, con esclusione quindi della cognizione rimessa ad altro giudice collegiale (con lo strumento del reclamo), trova elemento ostativo nel principio che "*Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell'ordinanza di rigetto, avendo*



già in più occasioni questa Corte sottolineato che non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice (sentenze n. 493 del 2002 e n. 253 del 1994). (in tal senso sempre Corte Cost. 202/2023).

Tesi contrarie alla reclamabilità

2.3 Come osservato dalla difesa della resistente **F.H.**(tra parentesi, anche note del redattore):

« - Ai sensi dell'art. 648 c.p.c.: *“Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile”* (a termini dell'art.649 c.p.c. *“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art.642 c.p.c.,” ndr*);

- l'ordinanza con la quale viene concessa o negata la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; la stessa ex art.177 del c.p.c. non è modificabile né revocabile da parte del giudice che l'ha pronunciata e conserva la sua efficacia fino alla pronuncia che decide sull'opposizione (Cass. n.13596 del 16 giugno 2014);

- l'ordinanza sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non è soggetta a reclamo; invero, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il procedimento ex art.649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l'istante, *risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo* sulla base di una disposizione che rende incompatibile l'estensione delle norme sul processo cautelare uniforme (analogamente, ciò varrebbe anche per il procedimento ex art.648 c.p.c., ndr); inoltre, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria (analogamente, quella che la concede, ndr), sebbene rivesta caratteristiche di strumentalità e di provvisorietà del tutto analoghe a quelle delle misure cautelari, *non riveste natura cautelare in quanto interviene dopo che si è già avuto un accertamento giurisdizionale* (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 in *Redazione Giuffrè* 2012; Tribunale Torino, sez. I, 8 ottobre 2008 in *Il Caso.it*; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007 in *Giur. merito* 2008, 4 984; Tribunale Venezia 4 aprile 2000 in *Foro it.* 2000, I,3644 ed in *Foro padano* 2000, I, 47; Tribunale Lecce 10 novembre 1993 in *Foro it.* 1994, I, 885);



- il passaggio in cui la sospensione della provvisoria esecuzione è definita da Cass. n. 3979/2012
“provvedimento di natura lato sensu cautelare” deve intendersi come mero *obiter dictum* (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 cit.); pertanto, deve coerentemente ritenersi inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. esperito contro l'ordinanza che dispone o nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non avendo quest'ultimo provvedimento natura cautelare (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 cit.; Tribunale Lucca, 16 giugno 2007 cit.; Tribunale Venezia 4 aprile 2000 cit.);
- l'inammissibilità del reclamo ex art.669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deriva anche dall'espressa previsione della non impugnabilità contenuta nell'art.649 c.p.c. (e specularmente art.648 c.p.c., *ndr*);
- infine, osservato che mentre l'ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art.649 c.p.c. (analogamente a quella che la concede ex art.648 c.p.c., *ndr*) non è modificabile né revocabile, tenuto conto, da una parte, del disposto di cui all'art.177, 3° comma, n. 2, c.p.c. e, dall'altra parte, che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in tal senso: Tribunale Isernia, 29 aprile 2016, in *Il processocivile.it*; Tribunale di Torino, sez. III, Ord. 2 aprile 2010 in *Altalex on line Massimario* ed in *Giur. di merito* -n.6/2011, pag.1585), l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria (alternativamente, quella che rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, *ndr*) ben può essere invece modificata o revocata dal medesimo giudice, atteso che l'applicazione della regola generale sulla revocabilità delle ordinanze, sancita dall'art.177 c.p.c., non è impedita dalla non impugnabilità dell'ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto stabilita dall'art. 649 c.p.c. (o la speculare regola stabilita dall'art.648 c.p.c., *ndr*); la regola della non impugnabilità e, quindi, della irrevocabilità si applica soltanto alle ordinanze con le quali l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo viene concessa o sospesa *ex novo* (cfr. in tal senso: Tribunale Venezia 04 aprile 2000 cit; Tribunale Arezzo 28 luglio 1999 in *Foro it.* 2001, I, 2699; Tribunale Lamezia Terme 29 marzo 1996 in *Giur. di merito* 1997, 284) (cfr anche la citata sentenza Tribunale di Reggio Emilia 15/7/2022 cit., *ndr*); quindi, il reclamo ex art.669 *terdecies* c.p.c. esperito contro l'ordinanza che nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o che rigetta l'istanza di concessione, deve ritenersi inammissibile anche per tale ragione, essendo cioè modificabile o revocabile soltanto dal medesimo organo decidente (non



potendo inferire sulla decisione in ordine alla provvisoria esecutività del decreto un diverso Giudice collegiale, non investito della decisione definitiva della causa, *ndr*) (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012, cit.; Tribunale Lucca, , 16 giugno 2007, cit.; Tribunale Venezia 04 aprile 2000 cit).

In definitiva, la tesi contraria all'ammissibilità del reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. per le ordinanze di rigetto delle istanze presentate a norma dell'art.648 o 649 c.p.c., si fonda: sulla circostanza che si nega la natura propriamente cautelare di dette ordinanze; che la disciplina dettata per il procedimento di ingiunzione al Capo I è autonoma ed esaustiva, e manca un riferimento espresso a tale Capo nella disciplina codicistica del procedimento cautelare uniforme (art.669 *quaterdecies* c.p.c.), che in ogni caso le ordinanze *de quibus* sarebbero modificabili o revocabili dallo stesso giudice che le ha messe, titolare della causa di merito, il che escluderebbe una *revisio prioris instantiae* affidata a diverso giudice (reclamo al Tribunale in composizione collegiale).

3.La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi

Appare di assoluta evidenza al Collegio che la *quaestio iuris* posta all'attenzione della Suprema Corte sia potenzialmente rilevante per tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quando si controverta in ordine alla sua provvisoria esecutività e il successivo provvedimento del giudice, adottato ai sensi dell'art.648 o 649 Cpc., non venga ad incidere, in senso positivo o negativo, sullo *status* del decreto ingiuntivo opposto, provvisto o meno *ab origine* di provvisoria esecutività.

Quanto alla novità della questione di diritto si osserva infine che non risultano al momento della presente stesura precedenti del Giudice di legittimità in termini, stante anche le ricordate preclusioni.

Sulla base di quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti dell'art.363-bis Cpc., anche per finalità deflative del potenziale contenzioso appena descritto a fronte di orientamenti giurisprudenziali di merito palesemente discordanti, ed al fine di consentire alla Corte di cassazione l'esercizio della propria funzione nomofilattica.

La presente ordinanza deve essere dunque immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione.

Consegue, la necessità di sospendere il procedimento di reclamo ai sensi dell'art.363-bis, comma secondo, Cpc dal giorno in cui è depositata la presente ordinanza, non configurandosi peraltro allo



stato attuale alcuna necessità di compiere atti urgenti (peraltro neppure richiesti dalle parti) sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla successiva restituzione degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Ferie Promiscua, in composizione collegiale come in epigrafe, nel procedimento di reclamo promosso da **A. I.** S.r.l. con ricorso come in premessa indicato, visto ed applicato l'art 363-bis Cpc, così provvede:

1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione;
2. sospende il procedimento di reclamo sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art.363-bis, comma secondo, Cpc;
3. manda alla Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Ferie Promiscua, per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Corte di cassazione, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

Roma, così deciso il 21.8.2024

Il Giudice relatore

Guido Garavaglia

Il Presidente

Alberto Michele Cisterna:



